



**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il giudice designato

letti gli atti del procedimento n. 20612-1/2016, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Con ricorso ritualmente notificato la società F.G.H.-Franco Gnutti Holding S.p.a. (di seguito, per brevità, F.G.H.), titolare di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.a (da ora per brevità EGM) ha chiesto sospendersi ex art. 2378 c.c. l'esecuzione della delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della società EGM con cui è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata I.l.n.o.r s.p.a.

I motivi posti a fondamento dell'impugnazione sono: 1) la lesione del diritto di informativa del socio in quanto la situazione patrimoniale predisposta dal c.d.a di EGM non conterrebbe la nota integrativa; 2) la "sperequazione" dell'assegnazione di azioni stabilita nel progetto di fusione rispetto alle situazioni patrimoniali di riferimento ed al rapporto di cambio; 3) la subordinazione dell'efficacia della delibera al verificarsi di eventi non illustrati (buon esito della negoziazione di un accordo ex art. 67 l. fall. con il ceto creditorio); 4) l'"abusività" della delibera a causa della mancata attribuzione del diritto di recesso ai soci.

Il Presidente della Sezione Specializzata in materia di impresa non ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere inaudita altera parte la delibera in oggetto, sicché è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti.

Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che la società Innor è già posseduta al 95% dalla stessa EGM e che l'esposizione debitoria dell'incorporanda risulta consolidata nel bilancio della stessa EGM.

Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.



La delibera impugnata approva il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. che al punto 9 testualmente prevede:

*“Il perfezionamento dell'operazione di fusione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle assemblee straordinarie delle società partecipanti alla fusione, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:*

*(i) la mancata formulazione di un parere contrario dell'Esperto Comune circa la congruità del rapporto di cambio;*

*(ii) la preventiva conclusione del negoziato con gli istituti di credito ed in particolare la firma e l'efficacia dell'accordo interbancario in esecuzione del Piano”*

Dall'esame del progetto di fusione, della relazione illustrativa e della relazione della società di revisione si deduce che l'accordo con le banche ha ad oggetto un piano di rinegoziazione delle condizioni dei finanziamenti bancari del gruppo (parte resistente alla pagina 16 della memoria precisa che si tratta di un piano ex art. 67, comma 3, lett. d) della l.fall.).

Dal tenore dell'articolo sopra trascritto emerge che la mera approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci è priva, allo stato, di idoneità lesiva per il ricorrente in quanto da sola non basta per il perfezionamento dell'iter procedimentale e quindi per procedere alla stipula dell'atto di fusione, esigendo quest'ultimo il verificarsi della *preventiva* ulteriore condizione della “*positiva conclusione dell'accordo interbancario*”.

E' pacifico tra le parti (ed è emerso anche all'udienza del 24.1.2017) che l'accordo con il ceto bancario non sia ancora perfezionato, non prevedendo peraltro le norme di riferimento un termine massimo per la conclusione dell'iter procedimentale della fusione (ferma –naturalmente- l'attualità delle condizioni –anche economiche- contenute nel progetto approvato).

Quanto alle censure relative all'indeterminatezza dell'operazione, si osserva che, in una società di capitali, il piano ex art. 67 l.fall. attiene alle specifiche scelte gestorie dell'organo amministrativo, che se ne assume la relativa responsabilità: il contenuto del medesimo è –ai fini che rilevano in questa sede- desumibile dalla documentazione relativa alla fusione.

Va comunque escluso il *periculum in mora* in ragione della comparazione tra il pregiudizio che illegittimamente la ricorrente potrebbe subire per effetto della esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società resistente per effetto della sospensione di tale



esecuzione. Si consideri che la società incorporanda –I.I.n.o.r. S.p.a.- è già partecipata nella misura del 95% dalla società S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.a.: stante la misura della partecipazione, è ragionevole ritenere che l'eventuale pregiudizio economico che la fusione potrebbe generare alla ricorrente –per una errata determinazione del rapporto di concambio o comunque discendente dalla situazione patrimoniale dell'incorporanda- potrà trovare adeguato ristoro nell'azione di natura risarcitoria. Si osserva inoltre che –ai fini del giudizio sulla (in)validità della delibera di approvazione del progetto di fusione- resta preclusa all'autorità giudiziaria ogni valutazione circa il merito del rapporto di cambio, al di fuori dei casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della determinazione (condizioni non emerse dall'esame delle censure mosse dal ricorrente: ogni approfondimento, anche istruttorio sul punto, sarà comunque svolto nel giudizio di merito).

Si consideri, ancora, ai fini della valutazione comparativa dei pregiudizi prevista dall'art. 2378 c.c., che la delibera di fusione appare prodromica (come desumibile anche dall'art. 9 del progetto sopra citato) rispetto alla positiva conclusione dei negoziati della società resistente con il ceto bancario. Il pregiudizio economico discendente alla società resistente dalla mancata positiva conclusione del piano ex art. 67 l. fall.-come descritto nella memoria di costituzione (cfr. pag. 17 e 18)- non è stato oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente e –sulla base della delibazione sommaria propria di questa fase- la sua entità, con riguardo ai dati riferiti dalla resistente, appare superiore rispetto all'entità dell'eventuale pregiudizio derivante alla società ricorrente dal perfezionarsi dell'operazione di fusione in esame, peraltro caratterizzata dalle peculiarità –in punto di composizione delle compagini societarie- di cui si è detto.

Ferma l'assorbimento dei rilievi svolti, quanto al *fumus* si osserva che affinché si possa pervenire alla pronuncia di invalidità di una delibera, il socio impugnante deve allegare e provare (anche) la lesione di un diritto suo proprio, non essendo sufficiente che la delibera sia prospettata come *contra legem*, esigendosi la specifica lesione dei diritti patrimoniali (e amministrativi) del socio che non può derivare dal pregiudizio che la società nel suo complesso, e dunque indirettamente ogni socio, andrebbe a subire.

In applicazione dei principi appena enunciati, si osserva che la lamentata mancata allegazione della nota integrativa alla situazione patrimoniale funzionale alla fusione non può determinare –*ipso iure*- un pregiudizio alla ricorrente discendente dalla violazione dei doveri informativi connessi



all'operazione di fusione. Nel caso di specie, la specificità delle censure mosse ai dati riportati in bilancio dalla stessa parte ricorrente sembra piuttosto denotare una approfondita conoscenza della situazione patrimoniale della società. Si consideri inoltre che dal verbale del c.d.a del 26.9.2016 della società S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.a. (doc. 11 della produzione di parte resistente) emerge che la situazione contabile rilevante ai fini della fusione è quella infa-annuale al 31 maggio 2016 e che essa è stata predisposta applicando i medesimi principi contabili (e, quindi, i medesimi criteri di valutazione) già applicati all'ultimo bilancio di esercizio approvato e noti, pertanto, alla società ricorrente. Si consideri inoltre che il principio contabile OIC 30, pur segnalando l'opportunità di allegare la nota integrativa ai bilanci infrannuali relativi alle operazioni di fusione, prevede che la situazione patrimoniale è costituita dai soli stato patrimoniale e conto economico.

Infine le censure relative alla violazione del diritto di recesso della società ricorrente non investono profili strettamente attinenti alla validità della delibera ed il relativo esame è rimandato al giudizio di merito (come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente con le conclusioni formulate in atto di citazione)

Consegue il rigetto del ricorso cautelare.

p.q.m.

- rigetta il ricorso;
- spese al merito.

Si comunichi.

Brescia, 7 febbraio 2017

Il giudice  
dott.ssa Vincenza Agnese

